

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 195/CGF – RIUNIONE DEL 22 MARZO 2012**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE 2009 DEL 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)

Al 47° del secondo tempo, della gara Civitanovese/Sanbenedettese disputata il 4.3.2012, il calciatore Bolzan Ruben Dario, numero 5 della società Civitanovese, colpiva – “*in modo intenzionale*” - con un pugno alla pancia un giocatore avversario che, in conseguenza del gesto, necessitava dell'intervento dei sanitari, pur proseguendo la partita.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso il calciatore, chiedendo il riesame di tutta la questione, alla luce del fatto che l'episodio scaturiva nell'ambito di una bagarre a seguito di un intervento di un calciatore della Sanbenedettese, espulso e poi squalificato per 4 giornate.

Egli evidenziava che, dopo che era stato colpito dal calciatore avversario (la cui squalifica appariva troppo tenue), che il suo comportamento era assolutamente lieve e che si era difeso pensando di essere aggredito o meglio, temendo che un calciatore avversario gli stesse cadendo addosso, e così cercando di allontanarlo con una spinta/pugno.

Secondo il ricorso il tutto era altresì evincibile dall'esame di un filmato TV.

Ciò posto, osserva questa Corte come la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti, dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Bolzan ha colpito volontariamente, nonché a giuoco fermo, un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia filmato, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bolzan Ruben Dario e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. OMICCIOLI MIRCO SEGUITO GARA ANCONA 1905/U.S.D. RECANATESE DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)

Al 15° del secondo tempo, nel corso della gara Ancona/Recanatese disputata in data 11.3.2012, l'allenatore della Recanatese, il signor Omiccioli Mirco, si rivolgeva ad uno degli assistenti dell'arbitro urlandogli tra l'altro *“pezzo di m..... vai a fare in c..... ecc.”*.

L'arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 20.3.2012 la società Recanatese la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Omiccioli.

Al riguardi evidenziava che i fatti erano accaduti nel frangente in cui la squadra aveva subito un gol, dopo un immediato capovolgimento di fronte che aveva visto andare in rete la Recanatese, gol annullato inspiegabilmente e proprio su segnalazione dell'assistente cui sarebbero state indirizzate le frasi.

A sminuire gli eventi vi era anche la circostanza che dopo l'espulsione, il tecnico si tecnico si dirigeva immediatamente fuori del campo senza nessuna protesta.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale (rectius assistente), che l'allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all'assistente le parole puntualmente indicate nel referto.

L'assistente ha altresì specificato che, a seguito di altre proteste del signor Omiccioli, lo aveva già più volte in precedenza invitato a mantenere la calma.

In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati nell'impugnazione, la condotta non può trovare giustificazione alcuna.

L'allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. SOVERATO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 2.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO ALLA RECLAMANTE;

- SQUALIFICA FINO AL 30.9.2012 INFLITTA AL SIG. SGRÒ MATTEO;

- DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PROCOPIO SALVATORE;

INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI SOVERATO VIRTUS/BISCEGLIE 1913 DELL'14.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 154 del 15.3.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Soverato V. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 154 del 15.3.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. ha irrogato, seguito gara Soverato V./Bisceglie 1913 D del 14.3.2012 (valevole per la Coppa Italia Dilettanti 2011/2012 – Fase Nazionale – Quarti di Finale – Ritorno), le seguenti sanzioni:

1) ammenda di € 2.000,00 + squalifica del campo per 2 giornate effettive di gara, con obbligo di disputa a porte chiuse in campo neutro;

2) squalifica fino al 30.9.2012 nei confronti dell'allenatore Sgrò Matteo;

3) squalifica per 3 gare del calciatore Procopio Salvatore; per i motivi succintamente riportati nel Com. Uff. su citato.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito:

a) quanto all'ammenda ed alla squalifica del campo di gara, la non riconducibilità ai propri sostenitori in quanto "persone non identificate" per l'aggressione, prima dell'inizio della gara, subita dai dirigenti e calciatori del Bisceglie al momento in cui scendevano dall'autobus;

b) quanto all'allenatore Sgrò Matteo, poiché non presente né all'esterno né all'interno dell'impianto poiché colto da un malore e dopo essere stato assistito alle ore 11 dal medico di fiducia (v. medico sociale a referto) e dopo essersi recato al P.S. dell'Ospedale di Soverato a causa di "ipotensione, cervicalgia e dispnea" come da allegato certificato, faceva, poi, ritorno nella sua abitazione;

c) quanto alla squalifica irrogata al Procopio Salvatore, rilevando l'eccessività della sanzione posto che, essendo stato sgambettato e sgomitato nel corso di un'azione di gioco da un calciatore avversario, aveva reagito non con un pugno allo stomaco ma con una semplice smanacciata.

Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma in misura equa della decisione gravata.

Alla seduta del 22,3,2012, fissata davanti alla C.G.F. - 3^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la ricorrente-

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che gli accadimenti compiutamente refertati sia dal Direttore di gara e ancor più dal Commissario di gara "viaggiante" fanno piena prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Quanto alla aggressione subita da dirigenti e calciatori della squadra ospitata, nessuna perplessità può sussistere circa gli autori delle condotte violente, essendo stati gli stessi individuati, oltre all'allenatore Sgrò, quali sostenitori locali.

Così come del tutto congrue devono valutarsi le sanzioni irrogate del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Soverato di Soverato (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete